osin * Maas * Stocker



Wirtschaftsberatung - Steuerrecht - Arbeitsrecht - Revisoren dottori commercialisti = consulenti del lavoro = revisori

dr. F. J. Schönweger dr. Gottfried Maas dr. Markus Stocker dr. Klaus Stocker dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

La responsabilità nei contratti di appalto e subappalto

Il Legislatore ha previsto una specifica disciplina in materia di responsabilità nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da:

- soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
- soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.).

La disciplina in esame **non è applicabile** alle "stazioni appaltanti" nell'ambito degli appalti pubblici.

La disciplina differenzia l'appaltatore (il soggetto che effettua i lavori) rispetto al committente (il soggetto che ordina i lavori) e si sostanzia nei seguenti elementi:

- l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti tributari riguardanti il contratto di subappalto nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto. L'appaltatore per evitare la responsabilità solidale deve verificare che i versamenti, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati regolarmente effettuati. A tal fine lo stesso deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo. la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti (anche tramite asseverazione di un CAF Imprese / professionista abilitato);
- il committente ha (soltanto) l'obbligo di verificare, prima di pagare la fattura, che l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbia effettuato i suddetti adempimenti.

Al committente che paga l'appaltatore, senza che quest'ultimo gli abbia fornito la documentazione attestante la regolare effettuazione dei versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, è applicabile la sanzione da € 5.000 a € 200.000.

La responsabilità del committente è limitata al caso in cui, pur in mancanza della predetta documentazione, i suddetti versamenti non risultino effettuati.

Nella Circolare 8.10.2012, n. 40/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato, in particolare, che:

• l'attestazione della regolarità dei versamenti effettuati dall'appaltatore / subappaltato-

re può essere resa <u>anche</u> direttamente dall'appaltatore / subappaltatore tramite una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000;

• la richiesta della documentazione attestante la regolarità dei suddetti versamenti effettuati, dall'appaltatore / subappaltatore, riguarda soltanto le prestazioni rese nell'ambito di contratti stipulati dal 12.8.2012.

La stessa Agenzia ha fornito, con la Circolare 1.3.2013, n. 2/E, una serie di ulteriori chiarimenti di seguito analizzati.

La disciplina in esame:

- ⇒ è applicabile ai contratti di appalto / subappalto conclusi:
 - da soggetti che stipulano tali contratti nell'ambito di un'attività rilevante ai fini IVA;
 - in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);

⇒ <u>non</u> è applicabile:

- alle "stazioni appaltanti" (sopra richiamate);
- ai privati;
- ai condomini.

In presenza di un appalto tra un **committente privato ed un'impresa** la disciplina in esame <u>non</u> trova applicazione. Tuttavia qualora quest'ultimo (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame.

La disciplina in esame ha un'applicazione generalizzata e pertanto <u>non</u> è limitata al settore edile ma è applicabile a <u>tutti</u> i contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.

La disciplina in esame è applicabile soltanto alla tipologia contrattuale rientrante nell'appalto, individuato nel "contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro".

A tal fine **non è necessaria** la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di **almeno 3 soggetti** (committente / appaltatore / subappaltatore), ma è sufficiente la presenza di **2 soggetti** (committente / appaltatore) in cui "l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente", mentre il subappaltore rappresenta una "figura eventuale".

Assumendo rilevanza soltanto il contratto di appalto (e degli eventuali subappalti) sono **escluse** dalla disciplina le tipologie contrattuali **diverse dal contratto di appalto di opere e servizi** quali, ad esempio:

a) gli appalti di **fornitura di beni**. Tale tipologia contrattuale anche se richiamata dal comma 28-ter dell'art. 13-ter, DL n. 83/2012, non è prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che richiamano esclusivamente l'appalto di opere o servizi;

- b) il **contratto d'opera**, ex art. 2222, C.c. (ciò conferma l'esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi);
- c) il contratto di trasporto, ex art. 1678 e seguenti, C.c.;
- d) il contratto di subfornitura, ex Legge n. 192/98;
- e) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

La disciplina in esame è applicabile, come sopra accennato, ai <u>contratti stipulati dal</u> 12.8.2012. Peraltro, "l'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012".

Attestazione della regolarità fiscale:

Con riferimento all'attestazione della regolarità fiscale dei versamenti fiscali effettuati dall'appaltatore / subappaltatore:

- → in presenza di più contratti di appalto / subappalto tra le medesime la stessa regolarità può essere rilasciata in "modo unitario" ed inoltre "può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione;
- → se i pagamenti all'appaltatore / subappaltatore sono effettuati mediante bonifico bancario "o altri strumenti che non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata a suo favore" l'attestazione della regolarità dei versamenti fiscali va riferita a quelli scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non al momento del successivo accreditamento sul c/c del beneficiario (appaltatore / subappaltatore);
- → in caso di cessione del credito (da parte dell'appaltatore / subappaltatore) al fine di liberare l'acquirente del credito dal rischio di eventuali inadempimenti fiscali del cedente la regolarità fiscale del credito ceduto può essere attestata "nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore)".

Distinti Saluti, Bosin & Maas & Stocker Merano, aprile 2013